

D.F. A/B

REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48100 Ravenna

Codice Fiscale 92033190395



ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Carlo Zanatta

N. 3 del Registro Concessioni Anno 2001

N. 465 del Repertorio

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

L'anno duemilauno, il giorno quindici del mese di gennaio in Ravenna, nella sede dell'Autorità Portuale di Ravenna.

Davanti a me Dott. PAOLO SECCI, designato con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n.28/97 del 5 febbraio 1997 quale ufficiale rogante delegato ai contratti dell'Autorità Portuale di Ravenna, alla presenza della Rag. ANGELA STANGHELLINI e del Dott. FRANCO BERTAZZOLO, testimoni noti ed idonei a norma di legge, sono comparsi i Signori:

- Dott. REMO DI CARLO, nato a Magliano dei Marsi (AQ) il 7 marzo 1944, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ravenna, oltreché nell'interesse della stessa Autorità Portuale di Ravenna (di seguito per brevità "AUTORITÀ"), che rappresenta nella sua qualità di Presidente ai sensi dell'articolo 8 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, a seguito di mandato conferito con delibera n.57 del 30 novembre 2000 del Comitato Portuale, allegata al presente atto sotto la lettera A);

- Sig. CARLO ZANATTA, nato a Treviso il 27 marzo 1946, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito per brevità "CONCESSIONARIO"), con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125 (C.F. e P.IVA n.05617841001), costituita

L'Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo

N

con atto del 13 ottobre 1998 ed iscritta al numero 193702/1998 del Registro delle Imprese di Roma, il quale la rappresenta nella sua qualità di procuratore ed in forza dei poteri attribuitigli dall'Amministratore Delegato Ing. Antonino Craparotta con procura autenticata del 12 novembre 1999, come risulta da apposito atto allegato al presente atto sotto la lettera B).

PREMESSO

- che con istanza del 27 dicembre 1999 (prot. di ricevimento n. 8895 del 28 dicembre 1999) e successive modifiche ed integrazioni il CONCESSIONARIO ha richiesto il rinnovo per la durata di anni 20 (venti) della licenza n.77 del 21 dicembre 1999 avente ad oggetto la temporanea occupazione e l'uso di una banchina demaniale realizzata con oneri a totale carico del CONCESSIONARIO, l'occupazione di area del P.D.M per mantenere strutture non pertinenti fuori banchina e l'occupazione di area del P.D.M. libera da strutture, per una superficie totale occupata di mq. 27.744, così come determinata dal CONCESSIONARIO ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989, situata nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna e precisamente a Porto Corsini località sinistra canale Candiano;
- che nell'ambito della stessa richiesta il CONCESSIONARIO ha domandato di realizzare arretramento del profilo di riva, adeguando le opere di presa e sostituendo tratti di tubazione, con l'impegno alla ricostituzione della fascia demaniale, a reintegro dei terreni acquisiti al compendio acqueo del canale Candiano con le opere di cui sopra, mediante cessione gratuita al demanio marittimo di terreno in proprietà e a non opporsi alla acquisizione delle opere di difficile rimozione realizzate nell'ambito della concessione, queste ultime



- alla scadenza della concessione stessa;
- che con comunicazione presentata in data 18 dicembre 2000 il CONCESSIONARIO ha affermato che le superfici di cui alla concessione N. 77/1999, in correzione di quanto precedentemente dichiarato e riportato nella concessione medesima, sono pari a mq. 13.774,9 quale area libera da strutture, mq. 11.768,9 quale area su cui insistono strutture non pertinenziali fuori banchina e mq. 2.200 quale banchina realizzata con oneri a totale carico del CONCESSIONARIO per una superficie totale di mq. 27.743,8;
 - che in data 15 gennaio 2001 si è proceduto al rilascio di licenza n. 2/2001 avente ad oggetto la temporanea occupazione e l'uso di una banchina demaniale realizzata con oneri a totale carico del CONCESSIONARIO della superficie di mq. 2.200, l'occupazione di area del P.D.M. della superficie di mq. 11.768,9 per mantenere strutture non pertinenziali fuori banchina e l'occupazione di area del P.D.M. della superficie di mq. 13.774,9 libera da strutture per una superficie totale occupata di mq. 27.743,8, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;
 - che il CONCESSIONARIO ha dichiarato in data 23 ottobre 2000 (prot. di ricevimento n. 8585 del 23 ottobre 2000), allegato al presente atto sotto la lettera C, che a seguito della realizzazione delle opere le superfici interessate dall'istanza avranno le seguenti caratteristiche: area libera da strutture mq. 10.494, area su cui insistono strutture non pertinenziali fuori banchina mq. 12.639 e banchina realizzata con oneri a totale carico del CONCESSIONARIO mq. 2.200;
 - che la Legge 24 novembre 2000, n.340, all'articolo 38, comma 2, ha stabilito al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni già rilasciate o in corso di

ENEL PRODUZIONE S.P.A.

Carlo Ferrarini

L'Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

[Signature]

Il Presidente

Dott. Renzo Di Carlo

[Signature]

[Signature]

- rilascio concernenti le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie;
- che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Navigazione Marittima e Interni – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo ha impartito con propria circolare n.110 del 21 dicembre 2000 disposizioni per l'attuazione del sopraddeito disposto della Legge n.340/2000 alle quali l'AUTORITÀ viene ad uniformarsi con il presente atto;
 - che in conseguenza della mancata emanazione del decreto attuativo dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 si rende applicabile la normativa dettata in tema di concessioni dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento, come prescritto dall'articolo 20, comma 4, della suddetta Legge 84 e come confermato da apposito parere del 18 novembre 1996 (prot. di ricevimento n. 3972 del 19 novembre 1996) rilasciato dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli, in uno con le parti immediatamente prescrittive del cennato articolo 18;
 - che il CONCESSIONARIO ha ottemperato a quanto previsto dal comma 6 del suddetto articolo 18;
 - che l'istruttoria istruita allo scopo ha visto l'espressione dei pareri favorevoli dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Ravenna del 12 giugno 2000 (prot. di ricevimento n. 4806 del 14 giugno 2000), del Ministero delle Finanze Ufficio del Territorio di Ravenna del 14 giugno 2000 (prot. di ricevimento n. 5035 del 20 giugno 2000) e del 14 novembre 2000 (prot. di ricevimento n. 9234 del 14 novembre 2000), della Capitaneria di Porto di Ravenna del 19 giugno 2000 (prot. di ricevimento n. 5036 del 20 giugno





ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Carlo Fontana

2000), del Comune di Ravenna del 27 giugno 2000 (prot. di ricevimento n. 5334 del 30 giugno 2000) e del 3 novembre 2000 (prot. di ricevimento n. 8982 del 7 novembre 2000), del Comando Provinciale dei VV.FF. di Ravenna del 31 ottobre 2000 (prot. di ricevimento n. 8981 del 7 novembre 2000) dell'Ufficio Tecnico di questa AUTORITÀ del 8 agosto 2000, del 5 ottobre 2000 e del 10 novembre 2000;

- che la Circostrizione Doganale di Ravenna ha rilasciato apposita autorizzazione del 20 gennaio 2000 (prot. di ricevimento n. 742 del 27 gennaio 2000) e del 7 giugno 2000 (prot. di ricevimento n. 4845 del 14 giugno 2000);
- che sono state esperite le pubblicazioni di rito sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Ravenna n. 25 del 23 giugno 2000 e l'affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Ravenna (certificato n. 6940 del 14 luglio 2000) e su quello dell'AUTORITÀ onde accertare l'assenza di pregiudizio dei diritti di terzi;
- che nessuna opposizione, reclamo o osservazione è stata presentata nei venti giorni successivi alla data dell'affissione e inserzione della domanda;
- che il CONCESSIONARIO appartiene alla categoria di soggetti individuati dal comma 7-bis dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 nei confronti dei quali le disposizioni del predetto articolo 16 non si rendono applicabili;
- che il CONCESSIONARIO in quanto compreso tra i soggetti di cui all'art.1, comma 2, lettera b) del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, è esentato dalla necessità di produrre la documentazione antimafia;
- che la Commissione Consultiva Locale, consultata nella riunione del 19

L'Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo

settembre 2000, si è espressa favorevolmente senza dettare alcuna prescrizione al riguardo;

- che il Comitato Portuale con determinazione n.1/99 dell'8 aprile 1999 ha stabilito "la misura dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, compresi entro la circoscrizione territoriale dell'AUTORITÀ e finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 da parte dei soggetti nello stesso articolo individuati", da applicarsi "in sede di determinazione e di richiesta di pagamento dei canoni per le suddette concessioni rilasciate o da rilasciarsi successivamente al 31 dicembre 1998";

- che il Comitato Portuale con delibera n.57 del 30 novembre 2000 ha dato "mandato al Presidente affinché, in nome e per conto del Comitato Portuale, conceda il rinnovo della concessione n.77/1999 alla Società ENEL PRODUZIONE S.p.A., mediante stipula di apposito atto formale di concessione, ai sensi dell'art.18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, per la durata di anni 20 (venti). E ciò per lo svolgimento delle operazioni portuali programmate e comunicate all'Autorità Portuale di Ravenna, dando altresì mandato al Presidente affinché apponga, in sede di rilascio del titolo, le stesse condizioni già identificate nella precedente delibera n.25 del 29 aprile 1999 del Comitato Portuale, nonché quelle richieste da leggi, regolamenti o, comunque, considerate opportune in funzione della specificità del tipo di concessione e delle peculiarità del Porto di Ravenna, oltreché di quelle già imposte in sede di precedente concessione" e dalle ulteriori meglio specificate nell'allegato al presente atto sotto la lettera A);

- che il Comitato Portuale con delibera n.25/99 del 29 aprile 1999 ha tra gli altri



disposto che i periodi di concessione siano "legati all'effettuazione, avvenuta o da realizzarsi, di investimenti privati sull'area o specchio acqueo demaniale oggetto di concessione (quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di realizzazione della banchina) o sulle aree private immediatamente retrostanti (quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di realizzazione del terminal portuale), come previsto dal Comitato Portuale nella determinazione 1/99. La dichiarazione relativa agli investimenti dovrà essere citata nel provvedimento concessorio. Quanto sopra per lo svolgimento delle operazioni portuali programmate e comunicate all'Autorità Portuale";

- che il CONCESSIONARIO ha dichiarato in data 23 ottobre 2000 (prot. di ricevimento n. 8585 del 23 ottobre 2000), in allegato al presente atto sotto la lettera C), le caratteristiche degli investimenti di cui alle tipologie previste dalla cennata delibera 25/1999 del Comitato Portuale;
- che il CONCESSIONARIO ha già provveduto al pagamento del canone impostogli per l'annualità in corso pari a lire 118.895.000 (centodiciottomilionioctocentonovantacinquemila), mediante versamento di lire 100.673.000 (centomilioneisecentosettantatremila) come da quietanza n. 22 rilasciata in data 12 gennaio 2001 dalla Banca Popolare di Ravenna Agenzia D di Ravenna, incaricata del servizio di cassa dell'AUTORITÀ, avendo già effettuato un pagamento in eccedenza del canone 2000 relativo alla licenza n. 2/2001 per un ammontare di lire 18.222.000 (diciottomilioniduecentoventi-duemila) nell'ambito del versamento come da quietanza n.816 rilasciata in data 22 dicembre 2000 dalla Banca Popolare di Ravenna Agenzia D, incaricata del servizio di cassa dell'AUTORITÀ;

ENEL PRODUZIONE S.P.A.

Paolo Secci

L'Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

Paolo Secci

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo

Remo Di Carlo

Di Carlo

- che il CONCESSIONARIO ha già provveduto a costituire una cauzione dell'importo di lire 245.800.000 (duecentoquarantacinquemilioniottocentomila) mediante fideiussione bancaria n. 57144 rilasciata dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, ai sensi della condizione sub 25 (CAUZIONE) del presente atto;
- che il CONCESSIONARIO ha già provveduto a costituire una cauzione dell'importo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) mediante fideiussione bancaria N. 450/8200/146083 del 19 dicembre 2000 rilasciata dall'Istituto San Paolo IMI, ai sensi della condizione sub 28 VI (LAVORI) del presente atto;
- che il CONCESSIONARIO ha già provveduto al pagamento dell'indennizzo per il prelievo di materiale a seguito dello sbancamento pari a mc. 1.950 come determinati dal CONCESSIONARIO con propria del 14 dicembre (prot. di ricevimento n. 10230 del 16 dicembre 2000) nella misura di L. 3.510.000 (tremilionicinquecentodiecimila) a favore dell'Erario quale stabilita dal Ministero delle Finanze Ufficio del Territorio di Ravenna con nota prot. n.168441/546/00 del 14 novembre 2000 (prot. di ricevimento n.9234 del 14 novembre 2000);



tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, della cui identità io ufficiale rogante sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. OGGETTO. L'AUTORITÀ concede al CONCESSIONARIO, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, la temporanea occupazione e l'uso di un'area libera da strutture di mq. 13.774,9, di un'area su cui insistono strutture non pertinenziali fuori banchina di mq. 11.768,9 e di una

banchina realizzata con oneri a totale carico del CONCESSIONARIO di mq. 2.200 per una superficie totale di mq. 27.743,8 come dichiarato dal CONCESSIONARIO con propria del 18 dicembre 2000 (prot. di ricevimento n. 10296 del 18 dicembre 2000). Il bene ha forma e ubicazione indicata nel tipo planimetrico annesso al presente atto in allegato sotto la lettera D). Detta occupazione a termine dei lavori di cui alla condizione sub 28 II (OPERE) risulterà di un'area libera da strutture di mq. 10.494, di un'area su cui insistono strutture non pertinenziali fuori banchina di mq. 12.639 e di una banchina realizzata con oneri a totale carico del CONCESSIONARIO di mq. 2.200 per una superficie totale di mq. 25.333 come da dichiarazione rilasciata dal CONCESSIONARIO riportata in allegato al presente atto sub. C). Il bene, così modificato, avrà forma e ubicazione indicata nel tipo planimetrico annesso al presente atto in allegato sotto la lettera E).

3. SCOPO E DURATA. La concessione è assentita allo scopo di consentire al CONCESSIONARIO lo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 programmate e comunicate all'AUTORITÀ, per complessivi 240 mesi (duecentoquaranta), dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2020. Sul bene concesso il CONCESSIONARIO è autorizzato a realizzare le opere di cui alla condizione particolare sub. 28 II (ESECUZIONE OPERE), come pure a proseguire nello svolgimento delle opere autorizzate con atti n.77 del 21 dicembre 1999 e n. 2 del 15 gennaio 2001.
4. SCADENZA. Nel giorno della scadenza della presente concessione, il CONCESSIONARIO dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel



ENEL PROMIZIONE S.P.A.

Ugo Ferrarini

L'Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

Il Presidente
Dott. *Roberto Di Carlo*

pristino stato all'AUTORITÀ, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione su una nuova domanda del CONCESSIONARIO, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia stato pagato il canone relativo al nuovo periodo di concessione.

5. **REVOCA.** L'AUTORITÀ avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione quando lo ritenga necessario, a proprio giudizio discrezionale, senza che il CONCESSIONARIO abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. In particolare il CONCESSIONARIO presta fin d'ora il proprio consenso alla revoca o al mancato rinnovo della presente concessione disposti con provvedimento dell'Autorità Portuale di Ravenna in ragione di specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare ovvero di altre ragioni di pubblico interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ragioni di pubblico interesse il contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Portuale e degli eventuali Piani Unitari Particolareggiati di riferimento, oltreché con gli interventi individuati dal Piano Operativo Triennale dell'AUTORITÀ. Nel rispetto della Legge 28 gennaio 1994 n.84 l'AUTORITÀ provvederà inoltre alla revoca della presente concessione in caso di perdita dei requisiti in possesso del CONCESSIONARIO al momento del rilascio, nonché in caso di mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività presentato al momento della domanda e annualmente aggiornato. Ogni valutazione circa l'accogliibilità delle giustificazioni così addotte è demandata in via esclusiva all'AUTORITÀ. La stessa AUTORITÀ potrà ricorrere alla revoca della concessione qualora nel corso di validità del presente atto l'emanazione del



regolamento attuativo dell'articolo 18 della predetta Legge 84 lo richiedesse, sia in via esplicita che per incompatibilità con nuova disciplina normativa non risolvibile, a giudizio discrezionale dell'AUTORITÀ, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima.

6. DECADENZA. L'AUTORITÀ avrà facoltà di dichiarare la decadenza del CONCESSIONARIO dalla presente concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione, senza che il CONCESSIONARIO abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali per le violazioni in cui il CONCESSIONARIO fosse incorso. In particolare l'AUTORITÀ potrà dichiarare la decadenza in caso di mancato pagamento nei termini previsti in sede di richiesta di anche una sola rata annua del canone.

7. SGOMBRO. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, nel termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, prescrittogli con semplice intimazione del Presidente dell'Autorità Portuale, che sarà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di irreperibilità del CONCESSIONARIO, terrà luogo della notifica così effettuata l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo pretorio dell'AUTORITÀ e del Comune di Ravenna.

8. PROVVEDIMENTI D'UFFICIO. Qualora il CONCESSIONARIO non adempia all'obbligo dello sgombro e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione

AREEL PRODUZIONE S.P.A.

Paolo Secci

Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

[Signature]

Il Presidente

Paolo Secci

[Handwritten mark]

di decadenza della stessa, l'AUTORITÀ avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del CONCESSIONARIO, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese rivalendosi sulla cauzione o, qualora questa non fosse sufficiente, nei modi prescritti dall'articolo 84 del codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'AUTORITÀ avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del CONCESSIONARIO per le eventuali maggiori spese delle quali l'AUTORITÀ potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

9. **ACQUISIZIONE FACOLTATIVA.** Fermo restando il disposto degli articoli 49 del Codice della Navigazione e 31 del Regolamento per la Navigazione Marittima, tutte le opere costruite dal CONCESSIONARIO senza espressa autorizzazione dell'AUTORITÀ e non di facile rimozione, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza della concessione, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'AUTORITÀ di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
10. **MANLEVA.** Il CONCESSIONARIO dichiara di manlevare, in maniera assoluta, l'AUTORITÀ da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, anche per eventuali azioni di terzi aventi diritto o interessi sulle zone assentite o su quelle viciniori.
11. **RESPONSABILITÀ.** Il CONCESSIONARIO sarà direttamente responsabile verso l'AUTORITÀ dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi



di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

12. ULTERIORI AUTORIZZAZIONI. La presente concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il CONCESSIONARIO dal possesso della eventuale concessione edilizia o autorizzazione doganale o licenza di esercizio o qualunque altro provvedimento di competenza di altra amministrazione, per il cui ottenimento è richiesto l'instaurarsi di autonoma procedura avanti dette diverse amministrazioni. In particolare gli impianti di sollevamento (gru, aspiratori, ecc.), gli impianti elettrici, le apparecchiature a pressione e simili insistenti sul demanio devono essere in possesso delle occorrenti autorizzazioni, collaudi e verifiche delle competenti autorità amministrative, anche ai fini di igiene e sicurezza.

13. LIMITAZIONI. Il CONCESSIONARIO non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire l'accesso, sia di giorno che di notte, alle aree ed ai manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale incaricato dei controlli dell'AUTORITÀ, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai mezzi di soccorso.

14. SANATORIA. La presente concessione non è riferita a quelle opere che, ricadenti nell'area di pertinenza sono eventualmente state costruite in assenza



ENEL PRODUZIONE S.

Auto Fianchi

Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

Presidente
Dott. Romeo Di Carlo

o difformità della concessione/autorizzazione edilizia. Una volta che il CONCESSIONARIO abbia ottenuto l'eventuale concessione edilizia in sanatoria dovrà farne pervenire copia all'AUTORITÀ onde permettere il rilascio dell'eventuale sanatoria demaniale previa regolarizzazione dei rapporti patrimoniali relativi all'uso, passato e futuro del suolo e dell'opera abusivamente insistente su di esso. Ferma restando la responsabilità penale a carico di colui che effettivamente ha realizzato gli abusi, il CONCESSIONARIO con la sottoscrizione della presente concessione si impegna a corrispondere i conseguenti indennizzi e, se del caso, a demolire le opere realizzate abusivamente.

15. MANUTENZIONE ORDINARIA. La manutenzione ordinaria dei beni in concessione è a carico del CONCESSIONARIO, che è tenuto ad eseguirla previa comunicazione all'AUTORITÀ delle modalità di svolgimento della medesima. In caso di mancata effettuazione di quanto sopra da parte del concessionario, sarà la stessa AUTORITÀ a provvedervi ponendo il costo a carico del concessionario medesimo.

16. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Ove si renda necessaria l'effettuazione di interventi straordinari di manutenzione del bene concessionato, da realizzarsi da parte dell'AUTORITÀ, l'utilizzo della concessione sarà sospeso, in tutto o in parte in relazione alla dimensione dell'intervento, con provvedimento del Presidente, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Al termine dell'intervento e per il periodo successivo a quest'ultimo, il canone annuo verrà incrementato nella misura di un trentesimo del costo dei lavori. Ove detti interventi siano svolti dal CONCESSIONARIO a proprio esclusivo onere, dovranno essere autorizzati ai sensi dell'articolo 24



del Regolamento della Navigazione Marittima e non comporteranno variazione del canone applicato.

17. INTERVENTI RICOSTRUTTIVI STRAORDINARI. Ove in attuazione degli strumenti di programmazione adottati dall'AUTORITÀ si renda necessaria l'effettuazione di interventi ricostruttivi del bene concessionato, l'utilizzo della concessione sarà sospeso, in tutto o in parte in relazione alla dimensione dell'intervento, con provvedimento del Presidente, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Il CONCESSIONARIO dovrà sgombrare l'area interessata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, tramite raccomandata, del suddetto provvedimento. Al termine dell'intervento e per il periodo successivo a quest'ultimo, il canone annuo verrà incrementato nella misura di un trentesimo del costo dei lavori.

18. ALTRI OPERATORI. Il CONCESSIONARIO potrà consentire l'utilizzo del bene oggetto di concessione da parte di altri operatori autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, purché non direttamente concessionari ai sensi dell'articolo 18 della stessa Legge. L'utilizzo dovrà concernere lo svolgimento di operazioni portuali, previste nel programma operativo dell'operatore ma diverse da quelle programmate e comunicate all'AUTORITÀ dal CONCESSIONARIO. A tale scopo e ferme restando le comunicazioni dell'altro operatore ai sensi dell'ordinanza n.8/97 del Presidente, il CONCESSIONARIO dovrà preventivamente comunicare all'AUTORITÀ la sospensione dell'utilizzo del bene concesso per la durata dell'operazione. Per gli effetti di cui alla predetta ordinanza n.8/97 e successive modifiche ed integrazioni, nei periodi di sospensione dell'utilizzo così comunicati la banchina portuale su cui si svolge l'operazione è equiparata

ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Carlo Ferraresi

L'Ufficiale Rogam:
Dott. Paolo Secci

[Signature]

il Presidente
Dott. Remo Di Carlo

[Signature]

[Signature]

agli spazi demaniali non concessionati regolamentati da detta ordinanza. Agli effetti del pagamento da parte del CONCESSIONARIO del canone annuo di concessione, quest'ultimo, per la parte di bene interessata dalla sospensione, è ridotto di un ammontare proporzionale al periodo di mancato utilizzo.

19. ALTRI USI. Fermi restando gli ulteriori casi di utilizzo del bene concesso da parte di soggetti diversi dal CONCESSIONARIO previsti nella presente concessione, nel caso di mancato utilizzo del bene da parte del CONCESSIONARIO, il Presidente con proprio provvedimento potrà consentirne l'occupazione e l'uso, sentito il concessionario medesimo:

- a) da parte di altri operatori autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, purché non direttamente concessionari ai sensi dell'articolo 18 della stessa Legge. Per gli effetti di cui all'ordinanza n.8/97 del Presidente dell'Autorità Portuale e successive modifiche ed integrazioni, nei periodi di utilizzo così stabiliti nel provvedimento del Presidente la banchina portuale su cui si svolge l'operazione è equiparata agli spazi demaniali non concessionati regolamentati da detta ordinanza,
- b) da parte di ulteriori soggetti per finalità distinte da quelle previste dal sopra citato articolo 16.

Tale procedura non è consentita relativamente alle banchine concesse per la movimentazione di sostanze infiammabili o esplosive da parte di stabilimenti o depositi costieri.

Agli effetti del pagamento da parte del concessionario del canone annuo di concessione, quest'ultimo, per la parte di bene utilizzata da detti diversi soggetti, è ridotto di un ammontare proporzionale al periodo individuato nel predetto provvedimento del Presidente.

insistenti su banchina, le stesse devono essere posizionate, quando inopere, in modo tale da non intralciare la navigazione o le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi. Durante i periodi di operatività di dette attrezzature, deve essere mantenuto un costante collegamento con i Piloti del Porto secondo le modalità concordate con questi ultimi. A seguito di richiesta dei predetti Piloti o dei Comandanti delle navi in transito le attrezzature di banchina devono essere prontamente spostate in modo da non essere d'intralcio.

25. CAUZIONE. Qualora la cauzione indicata nelle premesse sia stata costituita in numerario o in titoli di Stato, il CONCESSIONARIO dichiara di autorizzare, come in effetti autorizza, l'AUTORITÀ a rivalersi sulla cauzione medesima, senza che occorranza ulteriore suo consenso o alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per il soddisfacimento di qualsiasi obbligo assunto in dipendenza della presente concessione, qualora non abbia tempestivamente provveduto nei termini assegnatigli, impegnandosi inoltre a reintegrare la cauzione nel suo originario ammontare entro il termine che gli sarà all'uopo notificato. Resta altresì fermo l'obbligo per il CONCESSIONARIO di adeguare la cauzione prestata al diverso importo richiesto dall'AUTORITÀ in aggiornamento dell'ammontare originariamente previsto, tanto in considerazione del fatto che la misura della cauzione prestata non può mai essere inferiore al doppio del rateo annuo del canone, che del diverso ammontare eventualmente stabilito dal regolamento attuativo dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84.

26. CONSEGNA. A seguito del perfezionamento del presente atto verrà redatto apposito verbale enunciativo dei beni concessionati in consegna al



CONCESSIONARIO, i quali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del CONCESSIONARIO l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazione, colmature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee ed aeree, rimozione di impianti, e simili, nonché la responsabilità che al CONCESSIONARIO possa derivare dall'esecuzione di detti lavori. Quanto sopra ferme restando le condizioni sub 15 (MANUTENZIONE ORDINARIA) e sub 16 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA).

27. ASSICURAZIONE. Il CONCESSIONARIO si impegna a stipulare una polizza assicurativa a favore dell'AUTORITÀ per eventuali danni causati dall'incendio e dal fulmine per il massimale pari al valore dell'immobile quale determinato dall'Ufficio del Territorio di Ravenna del Dipartimento del Territorio, ove richiesto da tale ultimo ufficio.

28. CONDIZIONI PARTICOLARI. Il presente atto è inoltre sottoposto, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni particolari:

I. CANONE E REGISTRAZIONE. Il canone, in conformità alla Determinazione n.1/99 dell'8 aprile 1999 è stabilito, anche quale base imponibile per l'individuazione dell'imposta di registro, in lire 2.185.783.685 (duemiliardicentoottantacinquemilionesettecentoottantatremilaseicentoottantacinque), pari a € 1.128.863,07 (unmilionecentoventotomilaottocentosessantatrevirgolazerosette). La determinazione è stata effettuata in base alle superfici di cui alla dichiarazione del CONCESSIONARIO riportata in allegato al presente atto sotto la lettera

INTEL PRODUZIONE S.p.A.

Carlo Farnesi

Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

[Signature]

Il Presidente

Dott. Remo Di Carlo

[Signature]

[Signature]

C) per il periodo successivo alla conclusione dei lavori di cui alla condizione 28 II (ESECUZIONE DELLE OPERE). Per il periodo precedente la rata del canone è stata calcolata in base alle superfici oggetto di rinnovo come rettificato con nota prot. 2371 del 18 dicembre 2000 (prot. di ricevimento n.10296 del 18 dicembre 2000). Il pagamento verrà effettuato per rate annuali anticipate dietro apposita richiesta dell'AUTORITÀ. L'importo della rata annua sarà soggetto agli adeguamenti ed alle maggiorazioni di cui alla predetta Determinazione n.1/99 ove applicabili. In ragione di quanto previsto alla condizione n. 2 (OGGETTO) la rata per l'anno 2001 del canone è determinata in lire 118.895.000 (centodiciottomilioniottoctonovantacinquemila) pari a € 61.404,15 (sessantunomilaquattrocentoquattrovirgolaquindici), laddove la rata del canone annuale a seguito della conclusione dei lavori di cui alla condizione sub. 28 II (ESECUZIONE DELLE OPERE) sarà determinata in lire 108.783.615 (centoottomilionisettecentoottantatremilaseicentoquindici) pari a € 56.182,05 (cinquantaseimilacentoottantaduevirgola-zerocinque) fermo restando l'aggiornamento di cui alla determinazione n.1/1999. Il CONCESSIONARIO presta sin d'ora il suo assenso a che il canone come sopra individuato sia adeguato alla misura maggiore eventualmente disposta da regolamento attuativo dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 ove la suddetta normativa lo venga espressamente a prevedere, nonché a quella eventualmente risultante a seguito dell'effettuazione delle procedure di cui alla condizione sub 26 (CONSEGNA), con effetti retroagenti alle annualità già corrisposte.

Unico obbligato al pagamento dell'imposta di registro, da effettuarsi entro



20 (venti) giorni dalla stipula del presente atto, come pure alla denuncia del verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta, pure a carico del concessionario, è il CONCESSIONARIO.

II. ESECUZIONE DELLE OPERE – Il CONCESSIONARIO si obbliga ed è conseguentemente autorizzato alla realizzazione dell'arretramento della linea di riva, all'adeguamento delle opere di presa ed allo spostamento delle tubazioni meglio descritto nelle:

“planimetria generale stato attuale” annessa al presente atto sotto la lettera D,

“arretramento banchina stato futuro area demaniale ” annessa al presente atto sotto la lettera E,

“eventuale ripristino dell'area” annessa al presente atto sotto la lettera F,

“planimetria generale” annessa al presente atto sotto la lettera G,

“corografia” annessa al presente atto sotto la lettera H,

“banchina interessata all'arretramento stato attuale-planimetria” annessa al presente atto sotto la lettera I,

“banchina interessata all'arretramento stato attuale-sezioni” annessa al presente atto sotto la lettera J,

“arretramento banchina stato futuro-planimetria e sezioni tipo” annessa al presente atto sotto la lettera K,

“arretramento banchina adeguamento opera presa GR.3-4” allegata al presente atto sotto la lettera L,

“arretramento banchina adeguamento opera presa GR.1-2” allegata al presente atto sotto la lettera M,

“arretramento banchina relazione tecnica” annessa al presente atto sotto la lettera N,



EXEM. PRODUZIONE

Carlo Ferrarini

L'Ufficiale Rogante
Dott. Raolo Secci

“Presidente”
Dott. Remo Di Carlo

“arretramento banchina relazione di calcolo” annessa al presente atto sotto la lettera O,

“planimetria tracciato oleodotto esistente e proposta modifica” annessa al presente atto sotto la lettera P,

“relazione tecnica per spostamento oleodotto” annessa al presente atto sotto la lettera Q.

I lavori di cui sopra dovranno iniziare nei 30 (trenta) giorni successivi alla stipula del presente atto formale e dovranno aver termine entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal loro inizio, ad esclusione di quelli indicati alla successiva condizione sub. 28.VI (LAVORI). Ove il termine di conclusione dei lavori non venga rispettato, salvo i casi di forza maggiore rimessi alla valutazione dell'AUTORITÀ, cui il CONCESSIONARIO dovrà notificarli entro 10 (dieci) giorni dal loro verificarsi, rimanendo nella facoltà dell'AUTORITÀ di non tenere conto della ritardata comunicazione, l'AUTORITÀ medesima potrà sottoporre il CONCESSIONARIO ad una penale di lire 1.000.000 (unmilione), pari a € 516,46 (cinquecentosedicivirgolaquarantasei) per ogni settimana di ritardo. A questi effetti i lavori, per quanto attiene l'arretramento, si intenderanno ultimati alla data dell'effettuazione di collaudo ritenuto soddisfacente dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, cui all'uopo il CONCESSIONARIO deve far pervenire l'apposito certificato redatto da Ingegnere iscritto all'Albo Professionale. Resta fermo l'obbligo del CONCESSIONARIO di dare comunicazione scritta dell'inizio dei lavori, previo ottenimento delle eventuali ulteriori licenze o autorizzazioni, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo all'AUTORITÀ, all'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime e alla



Capitaneria di Porto.

III. TIPO COSTRUTTIVO – Il tipo costruttivo delle opere dovrà essere conforme al progetto presentato ed approvato in linea tecnica dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Ravenna con proprio prot. n.1242 del 12 giugno 2000.

IV. CESSIONE – Il CONCESSIONARIO effettuerà la cessione a titolo gratuito al demanio marittimo dell'area detenuta a titolo di proprietà meglio descritta con retinatura e dicitura "eventuale ripristino area demaniale" nella planimetria annessa a presente atto all'allegato F "opere di centrale ricadenti in un eventuale ripristino area demaniale" a ripristino della fascia demaniale acquisita al compendio acqueo nel corso dei lavori e nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Portuale.

V. ACQUISIZIONE – Il CONCESSIONARIO non si opporrà all'acquisizione delle opere non amovibili realizzate col presente atto ai sensi dell'art.49 del Codice della Navigazione.

VI. LAVORI – Il CONCESSIONARIO si impegna alla rimozione di tutti i manufatti esistenti nell'area di allargamento del canale Candiano lasciati in sede con i presenti lavori, dietro semplice richiesta e secondo le modalità stabilite dall'AUTORITÀ. In caso di mancato adempimento quest'ultima potrà provvedervi d'ufficio, a spese del CONCESSIONARIO, il quale allo scopo fornisce l'apposita garanzia di cui nelle premesse.

VII. MATERIALI – I materiali rimossi con i lavori che qui si autorizzano e per i quali il CONCESSIONARIO ha versato il corrispettivo di cui nelle premesse dovranno essere conferiti in discarica autorizzata. Di tale conferimento dovrà essere fornita idonea dimostrazione entro la

EAEL PRODUZIONE S.p.A.

Carlo Ferraresi

Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

[Signature]

Il Presidente

Dott. Remo Di Carlo

[Signature]

[Signature]

conclusione dei lavori fornendosi altresì individuazione dei materiali rimossi rispetto a quelli comunicati al punto 3 "stima delle quantità dei materiali da rimuovere" della relazione trasmessa con nota del 15 settembre 2000 (prot. di ricevimento n.7572 del 15 settembre 2000).

VIII. TUBAZIONI - La modifica al percorso dell'oleodotto 10" di collegamento del deposito olii minerali alla banchina della centrale dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche.

IX. SPESE - Tutte le ulteriori spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a totale carico del CONCESSIONARIO che le accetta.

29. RINVIO. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge vigente ed in particolare alle disposizioni del Codice della Navigazione e del Regolamento per la Navigazione Marittima in tema di concessioni, nonché alla disciplina delle aree e banchine comprese nell'ambito portuale dettata dalla Legge 28 gennaio 1994 n.84. In particolare si richiama l'obbligo per il CONCESSIONARIO di esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, con l'ulteriore espresso divieto all'esercizio di attività portuali in spazi diversi da quelli assegnatigli in concessione.

30. DOMICILIO E VARIAZIONI. Ai fini del presente atto il CONCESSIONARIO elegge il proprio domicilio a Porto Tolle in Via Ciro Menotti 32. Qualunque notifica o comunicazione sarà considerata regolarmente trasmessa ove inviata al predetto indirizzo, fatta salva l'eventuale variazione inviata dal CONCESSIONARIO con raccomandata A.R. all'AUTORITÀ e ricevuta dalla medesima antecedentemente alla



trasmissione delle predette notifiche o comunicazioni. Il CONCESSIONARIO è inoltre tenuto a comunicare immediatamente all'AUTORITÀ ogni ulteriore variazione intervenuta in riferimento alla documentazione prodotta in sede di domanda o comunque allegata o richiamata nel presente atto.

31. ALLEGATI – Si allegano al presente atto, perché ne facciano parte integrante e sostanziale, previa dispensa alla lettura avutane dalle parti contraenti le quali dichiarano di ben conoscerli e accettarne il contenuto, i seguenti allegati:

- A) Delibera n.57 del 30 novembre 2000 del Comitato Portuale;
- B) Procura autenticata del 12 novembre 1999;
- C) Dichiarazione del 23 ottobre 2000;
- D) Planimetria generale - stato attuale - delimitazione area demaniale (912PC11410);
- E) Planimetria arretramento banchina - stato futuro - area demaniale (912PC11650);
- F) Planimetria "eventuale ripristino area demaniale" (912PC11748);
- G) Planimetria generale (912PC00004);
- H) Corografia (912PC11086);
- I) Planimetria - Banchina interessata all'arretramento - stato attuale (912PC11371);
- J) Planimetria - Banchina interessata all'arretramento - stato attuale - sezioni (912PC11372);
- K) Planimetria - Arretramento banchina - stato futuro (912PC11373);
- L) Planimetria - Arretramento banchina - adeguamento opere di presa GR.3-4 (912PC11362);
- M) Planimetria - Arretramento banchina - adeguamento opere di presa



ENEL PRODUZIONE

Carlo Ferrarini

-Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Secci

Il Presidente
Dott. Demio Di Carlo

GR. 1-2 (912PC11361);

N) Relazione tecnica (912PC11343);

O) Relazione di calcolo (912PC11344);

P) Planimetria - tracciato oleodotto esistente e proposta modifica (912PC12986);

Q) Relazione tecnica per spostamento oleodotto (912PC12987).

32. APPROVAZIONE ESPRESSA. In particolare si intendono approvate dal CONCESSIONARIO le seguenti clausole:

- 3) SCOPO E DURATA; 4) SCADENZA; 5) REVOCA; 6) DECADENZA;
- 7) SGOMBRO; 8) PROVVEDIMENTI D'UFFICIO; 9) ACQUISIZIONE FACOLTATIVA; 10) MANLEVA; 11) RESPONSABILITÀ;
- 12) ULTERIORI AUTORIZZAZIONI; 13) LIMITAZIONI;
- 14) SANATORIA; 15) MANUTENZIONE ORDINARIA; 16) MANUTENZIONE STRAORDINARIA; 17) INTERVENTI RICOSTRUTTIVI STRAORDINARI; 18) ALTRI OPERATORI; 19) ALTRI USI; 20) SEGNALAZIONI; 21) UTENZE; 22) DISPONIBILITÀ DELLA BANCHINA E DELL'ACCOSTO; 23) PIANIFICAZIONE ORMEGGI;
- 24) ATTREZZATURE D'INTRALCIO; 25) CAUZIONE; 26) CONSEGNA;
- 27) ASSICURAZIONE; 28) CONDIZIONI PARTICOLARI - I. CANONE E REGISTRAZIONE; 28) II. ESECUZIONE DELLE OPERE; 28) III. TIPO COSTRUTTIVO; 28) IV. CESSIONE; 28) V. ACQUISIZIONE;
- 28) VI. LAVORI; 28) VII. MATERIALI; 28) VIII. TUBAZIONI;
- 28) IX. SPESE; 29) RINVIO; 30) DOMICILIO E VARIAZIONI.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me reso pubblico mediante lettura fattane alle parti che, su mia richiesta, l'hanno dichiarato



conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Consta di quattordici fogli scritti da persona di mia fiducia con stampante laser per ventisei facciate intere e linee e tre della ventisettesima.

In originale firmato da

p. l'Autorità Portuale di Ravenna

Il Presidente - Dott. Remo Di Carlo




p. la Società ENEL Produzione S.p.A.

Il Procuratore - Sig. Carlo Zanatta




I Testimoni

Dott. Franco Bertazzolo



Rag. Angela Stanghellini



L'Ufficiale Rogante

Dott. Paolo Secci



REGISTRATO A RAVENNA IL 30/01/2001
AL N. 214 MOD. I ESATTE L. 43726000 #
(quarantatré milioni seicentoventiquattromila) -

